



TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
Soud prvního stupně Evropských společenství
DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS RET I FØRSTE INSTANS
GERICHT ERSTER INSTANZ DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN
EUROOPA ÜHENDUSTE ESIMESE ASTME KOHUS
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
COURT OF FIRST INSTANCE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
CÚIRT CHÉADCHÉIME NA GCOMHPHOBAL EORPACH
TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE
EIROPAS KOPIENU PIRMAS INSTANCES TIESA

EUROPOS BENDRIŲ PIRMOSIOS INSTANCIOS TEISMAS
EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK ELSŐFOKÚ BÍRÓSÁGA
IL-QORTI TAL-PRIMĪSTANZA TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ
GERECHT VAN EERSTE AANLEG VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
SĄD PIERWSZEJ INSTANCIJ WSPÓLNOT EUROPEJSKICH
TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA DAS COMUNIDADES EUROPEIAS
SÚD PRVÉHO STUPŇA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTEV
SODIŠČE PRVE STOPNJE EVROPSKIH SKUPNOSTI
EUROOPAN YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS FÖRSTAINSTANSRÄTT

Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA n. 69/04

28 settembre 2004

Sentenza del Tribunale di primo grado nella causa T-310/00

MCI Inc./Commissione delle Comunità europee

IL TRIBUNALE ANNULLA LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE CHE VIETA LA CONCENTRAZIONE TRA LA WORLDCOM E LA SPRINT

Senza prendere posizione nel merito della causa, il Tribunale decide che la Commissione non era più competente ad adottare la decisione dal momento in cui era stata informata dalle imprese dell'abbandono del progetto di concentrazione

Il 10 gennaio 2000, le imprese americane di telecomunicazione WorldCom (attualmente denominata MCI) e Sprint hanno notificato alla Commissione l'accordo con cui intendevano procedere alla fusione dell'insieme delle loro attività. Questa doveva essere realizzata mediante uno scambio di azioni della Sprint con azioni della WorldCom, per un importo inizialmente stimato a 127 miliardi di USD.

Secondo le autorità americane per la concorrenza, i servizi della Commissione si sono opposti alla fusione prevista poiché consideravano che, pur proponendo la Sprint di impegnarsi a cedere le sue attività internet, tale operazione di concentrazione avesse una dimensione comunitaria e che si concretizzasse nella creazione di una posizione dominante o nel rafforzamento della posizione dominante della WorldCom sul mercato della connettività ad internet di massimo livello nonché su quello dei servizi di telecomunicazione su scala mondiale forniti alle imprese multinazionali.

Il 26 giugno 2000 il membro della Commissione incaricato degli affari della concorrenza, il sig. Monti, si è recato a Washington (Stati Uniti) per incontrare i rappresentanti del Ministero della giustizia statunitense. Egli ha dichiarato, durante una conferenza stampa successiva alla riunione, che avrebbe proposto alla Commissione di vietare la concentrazione prevista.

Il 27 giugno 2000 la WorldCom e la Sprint hanno formalmente dichiarato alla Commissione di revocare la loro notificazione e di non avere più l'intenzione di attuare il progetto di concentrazione nella forma indicata in tale notificazione.

Il 28 giugno 2000, la Commissione ha nondimeno adottato la sua decisione, dichiarando la

concentrazione incompatibile con il diritto comunitario¹. Essa ha considerato, in sostanza, che la comunicazione da parte delle imprese del 27 giugno 2000 non costituiva un "recesso formale dall'accordo di fusione" notificato il 10 gennaio 2000.

La WorldCom ha impugnato la decisione della Commissione, dinanzi al Tribunale.

Il procedimento è stato sospeso a seguito di avvenimenti che hanno comportato l'assoggettamento della WorldCom al Codice fallimentare americano. Esso ha ripreso il suo corso dopo che i tribunali americani competenti hanno approvato il risanamento giudiziario della WorldCom.

La competenza della Commissione ad adottare la decisione

Il Tribunale constata che la comunicazione della WorldCom e della Sprint del 27 giugno 2000 alla Commissione non verteva sull'abbandono in linea di principio di ogni idea o progetto di concentrazione, bensì unicamente sull'abbandono del progetto «nella forma indicata nella notificazione», ossia nella forma prevista dall'accordo di fusione notificato. Infatti, comunicati stampa diffusi lo stesso giorno negli Stati Uniti dalle due imprese confermano che la WorldCom e la Sprint nutrivano ancora, in tale data, una certa speranza di procedere alla fusione delle proprie attività in un modo o nell'altro. In realtà, le imprese hanno annunciato di rinunciare definitivamente al loro progetto di concentrazione unicamente con un comunicato stampa del 13 luglio 2000.

Tuttavia, il Tribunale aggiunge che non basta che due imprese prevedano di realizzare (o continuino a prevedere di realizzare) una fusione perché esista (o sussista) ipso facto tra loro un accordo di concentrazione, idoneo ad essere oggetto di una decisione della Commissione. La competenza della Commissione non può basarsi su semplici intenzioni soggettive delle parti. Come non è competente a vietare una concentrazione prima della conclusione di un accordo di fusione, così la sua competenza cessa non appena tale accordo viene abbandonato, anche qualora le imprese interessate proseguano i loro negoziati alla luce della conclusione di un accordo sotto altra forma. Dunque, nel caso di WorldCom e Sprint, **la Commissione avrebbe dovuto declinare la propria competenza** ad adottare la decisione.

In ogni caso il Tribunale rileva che la prassi costante della Commissione, secondo la quale essa riteneva sufficiente una mera revoca della notificazione da parte delle interessate per archiviare senza decisione nel merito un procedimento relativo ad un caso di concentrazione, ha condotto gli interessati a credere che la revoca della notificazione equivalesse, per la Commissione, in pratica, all'abbandono del progetto di concentrazione. Pertanto, secondo il Tribunale, la WorldCom e la Sprint erano legittimate a ritenere che la loro comunicazione del 27 giugno 2000 comportasse l'archiviazione del caso, conformemente alla prassi amministrativa della Commissione. Dunque, il Tribunale dichiara che **la Commissione ha quantomeno violato il legittimo affidamento della WorldCom e della Sprint** adottando la decisione, senza avvertirle previamente del fatto che la loro comunicazione non era sufficiente a comportare l'archiviazione del caso.

Di conseguenza, **il Tribunale annulla la decisione della Commissione.**

Importante: Un'impugnazione, limitata alle questioni di diritto, può essere introdotta davanti alla Corte di giustizia delle Comunità europee contro la decisione del Tribunale,

¹ Decisione 2003/790/CE, che dichiara una concentrazione incompatibile con il mercato comune e con l'accordo SEE (Caso COMP/M.1741 - MCI WorldCom/Sprint), GU 2003, L 300, pag. 1.

entro i due mesi successivi a partire dalla data della sua notifica.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione, che non impegna il Tribunale di primo grado

Lingue disponibili: FR, EN, DE, ES, IT, GR, NL

Il testo integrale della sentenza si trova alla nostra pagina Internet www.curia.eu.int.

Può essere consultato a partire dalle ore 12 CET il giorno della pronuncia.

*Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa E. Cigna Angelidis
tel. (00352) 4303 2582 fax (00352) 4303 2674*